



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN FRANCESCO"
DISTRETTO SCOLASTICO N.34
Via Concordato, 62 – 89015 PALMI (R.C.) Tel. 0966 22993
e-mail rcic861008@istruzione.it - C. F. 91021500805

AL PERSONALE

AI GENITORI

OGGETTO: Chiarimenti assicurazione alunni a.s. 2023–24

Ai fini di una migliore e chiara comunicazione si forniscono alcune doverose informazioni relative all'oggetto, soprattutto alla luce delle novità normative intervenute quest'anno.

Iniziamo col dire che la copertura INAIL (D.P.R. 1124/1965), oggi estesa a tutte le attività scolastiche, era già operante per le attività assimilabili al lavoro manuale e più precisamente per i seguenti ambiti:

esperienze tecnico-scientifiche, cioè laboratori;

esercitazioni pratiche, cioè educazione fisica e gite;

esercitazioni di lavoro;

qualificazione professionale;

addestramento professionale e esercitazioni anche aziendali;

esperienze di lavoro cioè PCTO.

Da quest'anno, l'articolo 18 della Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto importanti novità, infatti per l'anno scolastico 2023/2024, la tutela erogata dall'INAIL è estesa a tutte le attività e in tutti gli ambienti scolastici: «limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa» (articolo 18, comma 2, lettera f).

Bisogna però precisare che:

In caso di infortunio o nel caso estremo di morte, l'INAIL eroga una pensione che sostituisce o integra lo stipendio e che deve essere proporzionale a due parametri:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN FRANCESCO"
DISTRETTO SCOLASTICO N.34

Via Concordato, 62 – 89015 PALMI (R.C.) Tel. 0966 22993
e-mail rcic861008@istruzione.it - C. F. 91021500805

1. il grado di invalidità;
2. l'ammontare dello stipendio dell'infortunato.

Nel caso di danno che genera invalidità permanente è bene ricordare che l'INAIL non paga il danno alla persona se l'invalidità è inferiore al 6%; nel caso di danno intermedio (tra il 6 e il 16%) la pensione viene erogata una tantum.

Appare evidente che gli alunni restano esclusi dall'indennizzo morte perchè non risultano essere lavoratori portatori di reddito; allo stesso modo risultano esclusi dall'indennizzo per invalidità permanente, poichè statisticamente è raro che in ambito scolastico si verificano infortuni quantificabili oltre la soglia del 6% della franchigia prevista.

Le garanzie INAIL comprendono, dunque, due sole opzioni di indennizzo di danno e inoltre, è bene ribadirlo, non comprendono la RCT dei genitori per colpa in educando che tutelerebbe le famiglie dai danni prodotti dai figli a scuola e fuori.

Si sottolinea l'importanza del pagamento della quota e si precisa che la polizza INAIL – che prevede esclusivamente 2 garanzie (morte, invalidità permanente con una franchigia del 6%) – non sostituisce le coperture assicurative di cui avete finora usufruito mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa integrativa.

Pertanto, si ribadisce l'opportunità, sia per gli alunni che per il personale, di continuare a prevedere la garanzia "infortuni" della polizza assicurativa integrativa, poichè garantisce una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL.

Nel dettaglio la polizza integrativa:

- a) Estende la tutela agli infortuni in itinere degli studenti;
- b) Prevede, all'interno delle tabelle, il pagamento fin dal primo punto percentuale di invalidità;
- c) Garantisce il pagamento delle spese mediche.

Inoltre, la polizza assicurativa integrativa, stipulata dalla scuola copre anche la Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a Terzi, per lesioni personali per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta: ad esempio un alunno che rompe l'effetto personale di un compagno o che, provocandone la caduta, il compagno si rompe un dente.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN FRANCESCO"
DISTRETTO SCOLASTICO N.34

Via Concordato, 62 - 89015 PALMI (R.C.) Tel. 0966 22993
e-mail rcic861008@istruzione.it - C. F. 91021500805

Vi segnaliamo altresì che molti dei sinistri che accadono quotidianamente a scuola, quali ad esempio: - La rottura di occhiali da vista; - La distorsione della caviglia con conseguente applicazione di tutore; - L'applicazione di ingessatura a seguito di trauma durante le attività motorie; - Infortuni che determinano una micro-invalidità permanente, ossia di grado inferiore al 6%; - Annullamento viaggio organizzato a seguito di infortunio o malattia improvvisa con la sola copertura INAIL, sarebbero rimasti non indennizzati. Si precisa, infine, che in assenza di una copertura di Responsabilità Civile, attivabile solo mediante il versamento della quota assicurativa, qualsiasi uscita didattica e/o viaggio di istruzione non potranno essere effettuati.

Circa i Viaggi di Istruzione, l'unico ramo operante per i partecipanti al viaggio che non hanno sottoscritto la polizza integrativa, è quello relativo all'Assistenza. Al partecipante al viaggio sarebbe quindi garantito esclusivamente il primo soccorso ma resterebbero escluse tutte le prestazioni ulteriori, fatto che renderebbe estremamente rischioso portare in viaggio alunni non coperti dall'assicurazione integrativa.

Per quanto esposto, si ritiene importante il versamento dell'assicurazione per la tutela dei minori durante l'attività scolastica nel suo insieme e si invitano i Genitori a garantire la copertura dell'assicurazione integrativa per i propri figli.

Cordiali saluti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. FERDINANDO ROTOLO